

Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di motivazioni particolari dettate da esigenze di circolazione o da caratteristiche strutturali della strada, il divieto di sosta per la particolare categoria di utente è da considerarsi illegittimo.

A tale riguardo si richiama ancora quanto contenuto nella Direttiva dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000, in particolare il paragrafo 5 ("Impieghi non corretti della segnaletica stradale"), punto 1 ("Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti"), dove si pone l'accento espressamente sulle ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza sindacale a norma dell'art. 7.

A seguito della presa visione della documentazione fotografica inviata con l'esposto in oggetto, si evince chiaramente che la segnaletica è tuttora presente sul territorio del comune di Fiumicino.

Inoltre, dalla disamina effettuata dell'ordinanza n. 140 datata 29 giugno 2006, emerge che la stessa appare illegittima, in quanto la motivazione adottata " *l'imbrattamento dei residui oleosi dovute alle lunghe soste dei veicoli e camper* ", non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, poichè l'eventuale violazione delle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) e g) del codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4.

Inoltre, anche il presupposto logico - giuridico su cui si basa il provvedimento oggetto dell'esposto - il richiamo all'ordinanza n. 24 del 19/06/92 - non appare appropriato al provvedimento di limitazione assunto.

Difatti, mentre l'Ordinanza prefettizia richiama un divieto di campeggio per le autocaravan e simili per " *evitare il degrado ambientale*", l'ordinanza comunale in esame, invece, istituisce un divieto di sosta per la medesima tipologia di veicoli.

Pertanto, in merito alle considerazioni di fatto e di diritto suesposte, si invita codesto Comune a voler provvedere alla revoca dell'ordinanza n. 140 ed a non emanare provvedimenti con analogo contenuto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)



Ministero dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione VIII

Prot. 60863/45C

Roma, 12 DIC. 2006

AL COMUNE DI FIUMICINO

All'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
Via San Niccolò 21
50125 FIRENZE

Oggetto: esposto presentato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti datato 16 agosto 2006 avverso l'ordinanza n. 140 datata 29 giugno 2006 emanata dal Comune di Fiumicino.

In merito all'esposto in oggetto, indirizzato anche a codesta Amministrazione, si riferisce quanto segue.

Per quanto riguarda la segnaletica stradale apposta relativa al solo divieto di sosta per le autocaravan, presente in Piazzale mediterraneo, si puntualizza quanto segue:

L'autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art.54 c.1 lett.m) del Codice della Strada).

Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art.185 c.1).

La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art.185 c.2).

Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo ad altre categorie di autoveicoli similari.

Per quanto detto, vale ricordare che l'organizzazione di un parcheggio deriva dalla progettazione del numero di stalli di sosta che evince dalla tipologia dei veicoli che li potranno occupare. Se la zona è sottoposta a un traffico sostenuto e vi sono pochi stalli di sosta, sarà opportuno consentire una sosta limitata nel tempo con disco orario in modo che tutti, a prescindere dal veicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire una discriminazione.

Allo stesso modo è possibile ottimizzare la fruizione di un parcheggio aumentando la lunghezza di alcuni stalli di sosta dove tale allungamento non comporti difficoltà di manovra e di circolazione all'interno dell'area.